

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO
N. 4272 RACC. E N. 11099 REP.
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE A FAVORE DI INCONTINENTI E STOMIZZATI
"A.I.STOM. DI MODENA E PROVINCIA APS"**

Art.1) Denominazione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale "A.I.STOM. DI MODENA E PROVINCIA APS".

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di MODENA.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune ove è posta la sede legale possono essere adottate dall'Assemblea degli associati e non costituiscono modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, quali succursali, filiali, agenzie e uffici senza stabile rappresentanza.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede (ivi incluse le variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e, ove richiesto, istituzione e soppressione di unità locali operative) agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.3) Oggetto e Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione svolge attività d'interesse generale, con riguardo a stomizzati ed incontinenti, nei seguenti settori:

- assistenza socio-sanitaria,
- educazione e formazione professionale,
- attività culturali e ricreative,
- tutela dei diritti dei pazienti.

In particolare, l'attività dell'Associazione, volta alla riabilitazione fisica, psichica e sociale di stomizzati e di incontinenti, ha le seguenti finalità:

- riunire gli stomizzati e/o incontinenti, i medici direttamente interessati al problema, gli stomaterapisti (infermieri professionali e tecnici della riabilitazione enterostomale), nonché cittadini che intendono dare volontariamente il proprio contributo agli stomizzati e agli incontinenti;
- svolgere iniziative finalizzate ad offrire agli stomizzati e agli incontinenti le migliori condizioni di vita, assicurando loro piena assistenza sanitaria per favorire al meglio l'inserimento nella vita sociale;
- svolgere opera di sensibilizzazione ed informazione sulle problematiche dei pazienti stomizzati ed incontinenti;
- mantenere rapporti di collaborazione con le varie divisioni medico-chirurgiche, pubbliche o private, con le Istituzioni Associazioni o gruppi di interesse in relazione alle problematiche degli stomizzati e degli incontinenti;
- procurare all'Associazione i mezzi finanziari (sovvenzioni, donazioni, erogazioni) utili all'espletamento delle funzioni.

L'Associazione può esercitare tutte le attività, diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti dalla Legge e norme regolamentari,

con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.4) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale,
- b) dalle eventuali quote associative, contributi volontari ed ulteriori contribuzioni richieste agli associati, allo scopo di far fronte alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione nell'ambito di apposite convenzioni,
- f) da ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito con le risorse di cui al presente articolo, non può essere ripartito e/o distribuito in qualunque forma o misura tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art 5) Associati

5.1. Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

5.2. Ammissione

Chi intende aderire alla associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda, corredata dalla dichiarazione di conoscere, condividere e voler perseguire finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi ad osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo stesso deve provvedere ad evadere le domande di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime; in assenza di comunicazioni in ordine alla richiesta inoltrata entro il termine predetto, la domanda stessa è da ritenersi accolta.

In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego e la delibera è impugnabile di fronte all'assemblea degli associati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

5.3. Diritti e obblighi degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

5.4. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per dimissioni ed esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle della associazione;
- b) per l'inottemperanza alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.
- c) mancato pagamento dell'eventuale quota associativa per oltre un anno.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato alle persone interessate con concessione di un termine di 30 (trenta) giorni per presentare le proprie difese prima della decisione definitiva.

La persona dichiarata esclusa avrà tempo trenta giorni a far data dalla comunicazione del provvedimento, per ricorrere esprimendo le proprie difese all'assemblea tramite raccomandata indirizzata al Presidente della Associazione, che lo discuterà nell'ambito della prima assemblea convocata. Tale decisione di esclusione dell'Assemblea avrà efficacia immediata e dovrà essere comunicata all'escluso.

In assenza di ricorso avverso il provvedimento di esclusione nel termine predetto, alla scadenza di detto termine l'esclusione diventerà efficace.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice-Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7) Assemblea

7.1. Composizione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Il diritto di voto spetta all'associato iscritto nel Libro degli associati da almeno tre mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato

mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7.2. Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Un decimo degli associati può richiedere al Consiglio Direttivo, per iscritto, la convocazione dell'assemblea. In questo caso il Consiglio direttivo, in persona del presidente, dovrà procedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene, in via alternativa, mediante:

- * pubblica affissione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede dell'associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno dei lavori,

- * invio di comunicazione scritta, almeno otto giorni prima dell'assemblea, anche a mezzo mail, presso la residenza o domicilio dell'associato quale risulta dal Libro degli associati.

7.3. Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti (anche per delega) la metà degli associati e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

In caso di seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati partecipanti e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti. La seconda convocazione si deve svolgere almeno ventiquattro ore dopo la prima.

7.4. Quorum rafforzati

In deroga a quanto sopra previsto, per le delibere di modifica dello statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statuarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dell'unanimità degli associati intervenuti e rappresentati.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

7.5. Competenze

L'assemblea si raduna almeno una volta all'anno.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Art.8) Il Consiglio Direttivo

8.1. Composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, secondo quanto stabilito al momento delle elezioni.

I Consiglieri devono essere aderenti all'associazione.

Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, e eventualmente il Vice Presidente, i quali rivestono anche la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione,
- il Segretario ed un Tesoriere dell'Associazione; quest'ultima funzione può essere delegata dal Consiglio al Vice Presidente o al Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono anche

Qualora durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti, seguendo l'ordine dei non eletti, che hanno riportato più voti nell'ultima elezione.

I membri in qualunque modo cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea, la quale li potrà confermare nella carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venga meno per qualsiasi motivo oltre la metà dei membri eletti nel Consiglio Direttivo esso si considera decaduto e dovrà essere convocata entro quindici giorni un'assemblea elettiva per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

8.2. Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto hanno riservato all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Determina inoltre, le eventuali quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare "Comitati Scientifici" ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione: tali atti dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

8.3. Convocazione e Quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta inviata a ciascun membro almeno otto giorni prima della riunione, anche a mezzo mail. In caso di urgenza la comunicazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono comunque valide le riunioni del consiglio a cui partecipino personalmente tutti i membri del Consiglio, anche in assenza di convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; è

convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Art.9) Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione ed in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il potere di rappresentanza del presidente è generale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, cura la esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10) Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Nei confronti dei soci e dei terzi l'intervento del Vice Presidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.11) Il Segretario

Il Segretario aggiorna il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, si occupa della corrispondenza, della cancelleria, dell'archivio, organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e ne risponde al Presidente assieme al quale controlla e firma gli atti ufficiali; coordina le attività amministrative dell'Associazione e le attività connesse con fini statutarie su delega del Presidente al quale fa capo per ogni atto deliberativo.

Art. 12) Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione con facoltà di riscuotere somme e valori e di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanza e di provvedere ad operazioni bancarie.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni saranno delegate al Presidente.

Art. 13) Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, se nominato, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti, previa motivata istanza, hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione e potranno ottenerne copie con spese a carico del richiedente.

Art 14) Organo di controllo

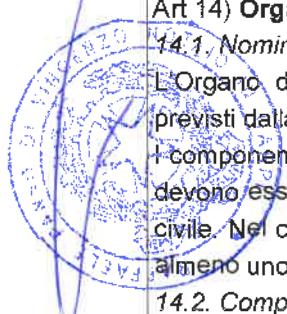
14.1. Nomina e composizione

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.2. Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla



adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, nei casi di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15) Bilancio di Esercizio (o Consuntivo)

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio di esercizio (o consuntivo).

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio (o consuntivo) dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di maggio.

Il bilancio di esercizio (o consuntivo) deve essere redatto secondo le modalità e le forme richieste dalla Legge e ad esso deve essere data la pubblicità richiesta dalla Legge.

Art. 16) Avanzi di Gestione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 costituisce in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di variazione della norma citata (art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117), troveranno applicazione le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Art.17) Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18) Clausola Compromissoria

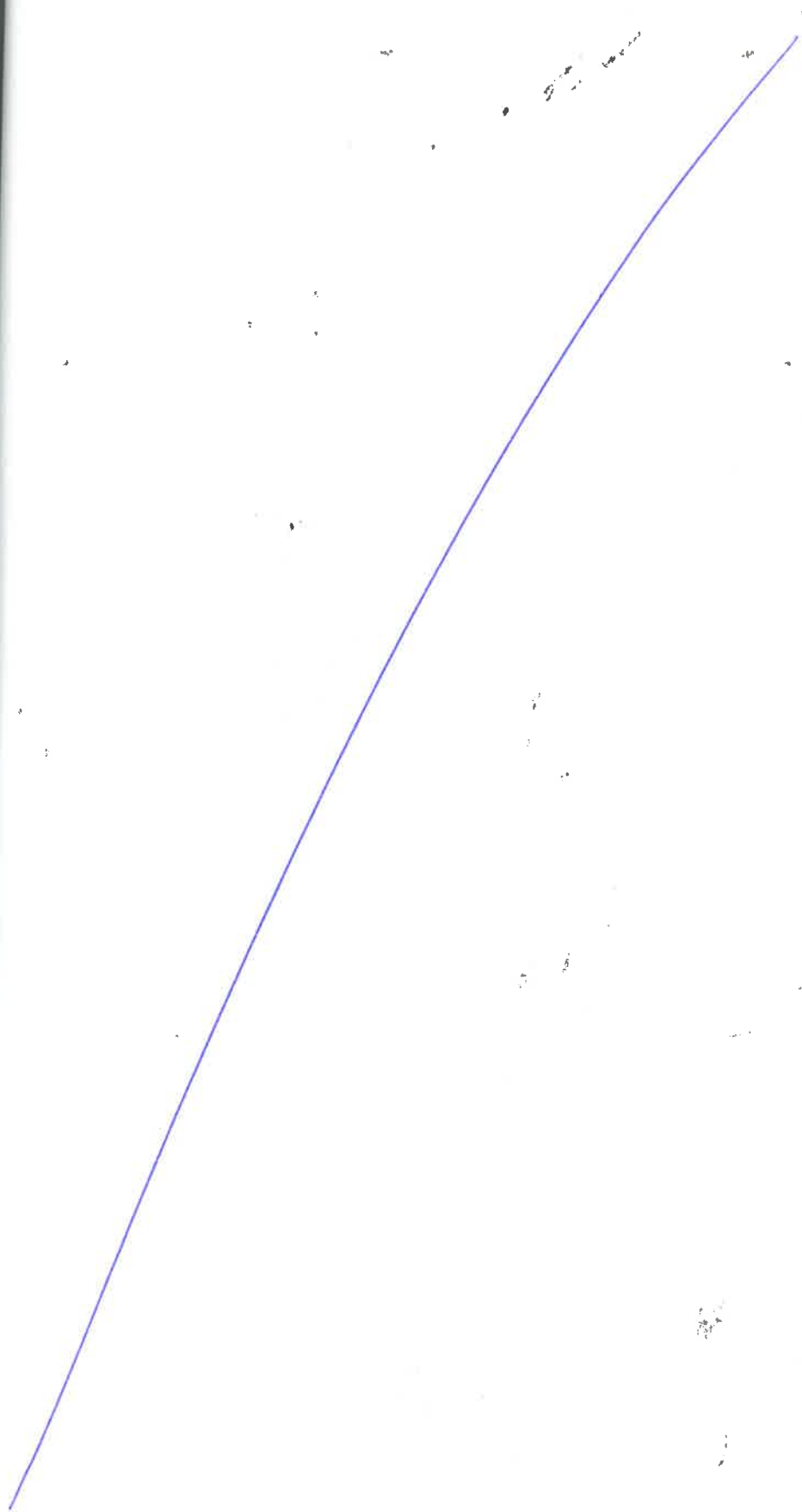
Qualunque controversia dovesse sorgere tra gli associati e fra costoro e l'Associazione relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre membri, da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale di Modena.

Art.19) Norma Finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle leggi speciali in materia.

Allegato munito delle prescritte sottoscrizioni marginali di: Luciana Arellaro e Raffaele Panno Notaio (vi è l'impronta del sigillo).





COPIA CONFORME
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor RAFFAELE PANNO, Notaio in Carpi (MO) con studio ivi al viale Nicolò Biondo n. 40 ed ufficio secondario in Modena alla Piazza Giuseppe Mazzini 51, iscritto nel Collegio Notarile di Modena,

certifico

che la presente copia è conforme all'originale.

Questa copia si rilascia per usi consentiti e consta di

fogli SETTE

Carpi (MO) li 28 NOVEMBRE 2019

